



S. 15/2589

N. 58461/14 RGNR e 5507/15 R.G.N.R.
N. 7951/15 RGGIP è stralcio dal 1536/15 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

PROCURA GENERALE MILANO
Segreteria Penale
Pervenuta

- 6 NOV 2015

VISTO,

IL ~~PROCURATORE GENERALE~~
Maria Vulpio, sost.

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA

- art. 444 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dr.ssa Alessandra Clemente

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento contro:

O. T. nato il [redacted] a [redacted], elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted]
[redacted] assente
difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] dall'Avv. [redacted] presenti entrambi

imputato

a)

O. (S. V.), B. O. T. B. V. per i quali si procede separatamente

artt. 110, 112 n.1, 319, 321, 322 bis co. 2 n. 2 c.p.; 3 e 4 L. 16 marzo 2006, n. 146

perché in concorso tra loro e con H. O. nei cui confronti si procede separatamente

T.

in qualità di presidente di Saipem s.p.a. da gennaio 2007 a marzo 2008 e da maggio 2008 fino a dicembre 2012 altresì di amministratore delegato della medesima società,

- autorizzando P. V., A. B. ed altri a negoziare gli accordi di intermediazione con Pearl Partners e dando il suo benestare alle richieste di pagamento di tangenti;



- organizzando, unitamente a P() V() incontri informali tra il () di Eni P() Sr() il () G() K() e F() B()
- mantenendo con B() stretti contatti nel corso dell'esecuzione del reato;

B()

in qualità di () di Saipem s.p.a. fino all'1.8.08 e successivamente di () di Eni s.p.a. (dimissionario in data 5.12.12)

- tenendo contatti operativi in relazione alla negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti d'intermediazione tra Saipem e Pearl Partners Ltd con i coindagati V() T() O() V() e S() (gli ultimi due con particolare riferimento all'acquisizione di FCP da parte di Eni e all'estensione della concessione al giacimento CAFC) nonché con altri dirigenti Saipem ed Eni coinvolti nei fatti per i quali si procede, con F() N() B() e i suoi collaboratori (N() K() N() H() Y() A()) nonché con S() O()
- partecipando altresì ad incontri riservati presso P() di Milano con V() O() B() il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;

V()

in qualità di () di Saipem s.a. (France) dal 25.9.06 al 26.9.07; () di Saipem s.a. (France) dal 2005 al maggio 2008; () di Saipem s.p.a. dal 3.10.08 al 9.2.11; () di SnamProgetti spa;

- tenendo contatti operativi con F() N() B() Al() B() A() V() T() O() con riferimento i. all'organizzazione della strategia di avvicinamento al () K() ii. al pagamento di commissioni a Pearl Partners; iii. alle intese con partners e subcontractors
- riportando a T()

B()

operando quale persona di fiducia del () K() ed essendo () della società Pearl Partners Ltd nonché titolare e/o beneficiario di trust, conti bancari, società di comodo aventi conti in Svizzera, Libano, Hong Kong, Singapore e altri paesi, () della società OGEK (Ouais Group Engineering and Construction)



- ricevendo i pagamenti delle commissioni versate a Pearl Partners e provvedendo al loro smistamento su innumerevoli conti bancari e al reinvestimento anche per conto del [redacted] [redacted]
- tenendo contatti operativi con V [redacted], B [redacted], V [redacted], S [redacted], T [redacted], O [redacted]
- sovrappaffaturando le prestazioni effettuate nei confronti di Saipem da OGEC
- ricevendo e distribuendo una parte consistente delle maggiorazioni ottenute da OGEC e Lead in relazione ai lavori effettuati con Saipem

O [redacted]

in qualità di fiduciario di B [redacted] di Pearl Partners Ltd (Hong Kong) e intestatario di conti bancari a Hong Kong e in Libano

- firmando i contratti d'intermediazione tra Pearl Partners e Saipem e i contratti per l'ulteriore smistamento delle provviste, operando plurimi trasferimenti dei fondi trasferiti da Saipem a titolo corruttivo

O [redacted]

in qualità di [redacted] di Saipem Contracting Algerie s.a. dal 2005 al marzo 2010, direttamente riportando al [redacted] di Saipem s.p.a. V [redacted] P [redacted]

- mantenendo contatti diretti con V [redacted] e B [redacted]
- partecipando ad incontri riservati presso l' [redacted] di Milano con V [redacted] B [redacted] B [redacted] e il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;

V.

in qualità di [redacted] per il Nord-Africa

- tenendo contatti operativi con F [redacted] N [redacted], B [redacted], Al [redacted], B [redacted], T [redacted] O [redacted] con riferimento i. all'organizzazione della strategia di avvicinamento al [redacted] K [redacted] ii. al pagamento di commissioni da parte di Saipem a Pearl Partners per conto di Eni
- riportando a S [redacted]



- mantenendo contatti diretti con il [redacted] e
T[redacted] ed esercitando poteri di fatto su Saipem

1. fare ottenere a Saipem spa e alle sue controllate Saipem s.a. e Saipem Contracting Algerie s.a. l'assegnazione da parte di:

- [REDACTED], ente petrolifero di Stato algerino,
- [REDACTED] in joint venture con First Calgary Petroleum (FCP) in relazione al progetto MLE,
- Medgaz S.A., società iberica di cui [REDACTED] è azionista di riferimento, in relazione al Medgaz Project

dei seguenti contratti, per un importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, secondo criteri di mero favoritismo, in violazione di procedure di assegnazione e di criteri di economicità:

- Medgaz Project

notification of contract - award 12.2.2007

ammontare: € 49.479.000 + € 177.407.000 + € 196.114.000

- UTBS H() M() (Projet UTBS VK 0109)

aggiudicazione (letter of award) 1.8.2007

ammontare: € 802.677.960 + \$ 16.000.000 + DA (Dinari algerini) 15.196.833.040

- LZ2 H R 1-A (Projet LZ.2.VK3108)

contratto sottoscritto in data 5.11.2007

ammontare: € 270.163.565 + DA 10.304.741.625

- LNG A (Projet GNL3.Z VK4.9)

aggiudicazione (letter of award) 26.7.2008

ammontare: €1.954.924.000 + \$ 706.325.000 + DA 43.013.773.000

- GPL H₂ - M₂ (Projet Z.CINA VK31.8)

contratto sottoscritto in data 12.11.2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S".



ammontare: € 874.012.952 + \$ 230.036.060 + DA 29.778.795.876

- M[redacted] East (Projet MLE FCP VK31.8)

contratto sottoscritto in data 22.3.2009

ammontare: € 1.101.147.451 + DA 30.452.628.138

- Gasdotto GK3 lotto 3 (Projet GK3 VK4)

contratto sottoscritto in data 3.6.2009

ammontare: € 337.914.751 + DA 9.841.912.252

2. fare ottenere a Eni spa, nel novembre 2008, l'autorizzazione del [redacted] ad acquistare la società canadese First Calgary Petroleums, titolare dei diritti per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato MLE (M[redacted] East), nonché far ottenere alla neo-controllata First Calgary Petroleums condizioni economiche vantaggiose e segnatamente l'estensione della concessione allo sfruttamento dell'attiguo giacimento denominato CAFC

promettevano ed effettivamente corrispondevano ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della [redacted], in particolare

- facevano versare da Saipem spa e sue controllate commissioni per complessivi € 197.934.798 a favore di Pearl Partners Limited (Hong Kong), così contabilmente ripartite sui singoli contratti ottenuti da Saipem:

- Medgaz Project – € 8.500.000
- UTBS H[redacted] M[redacted] – € 14.568.155
- LZ2 H[redacted] R[redacted] A[redacted] – € 8.559.000
- LNG GL3Z A[redacted] – € 77.376.000
- GPL H[redacted] M[redacted] – € 34.545.717
- M[redacted] L[redacted] East – € 41.381.196
- Gasdotto GK3 lotto 3 – € 13.004.730

- facevano corrispondere da Saipem spa e sue controllate a OGEC e LEAD (società estere coinvolte quali subcontractors o partners in taluni dei contratti sopra indicati) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali gonfiate al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi;

somme destinate a beneficio:

- dello stesso B[redacted], in proprio e quale persona di fiducia del [redacted] K[redacted]
- di membri della famiglia e persone dello stretto entourage di C[redacted] K[redacted], quali il [redacted] di Sonatrach R[redacted] H[redacted] (accertati allo stato versamenti a suo favore per \$ 1.750.000 su un conto presso Banque Privée Edmond de Rothschild di Ginevra) e il faccendiere

8



O. H. (accertati allo stato versamenti per circa \$ 34,3 mln su conti di H. presso la Banca Audi Saradar di Beirut)

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da un gruppo criminale organizzato ed operante e in più Stati.

In San Donato Milanese, Milano, Parigi, Dubai, Algeri e altri luoghi dal 2007 fino ad epoca successiva al Marzo 2010

In San Donato Milanese (MI) e altrove dal 2007 fino ad epoca successiva al Marzo 2010

Persone offese

Repubblica Algerina Democratica e Popolare — Ambasciata d'Algeria Via Bartolomeo Eustachio, 12 00161- Roma (capo a) – assente

Conclusioni:

Le parti concordemente chiedono la definizione del procedimento con le forme dell'applicazione della pena così determinata:

L'istanza è condizionata all'applicazione di pena e confisca nei seguenti limiti:

- A) previo riconoscimento delle attenuanti generiche, per il contributo apportato alle indagini, la condotta processuale e la collaborazione, nonché la formale incensuratezza, in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti;
- B) **pena base: anni quattro e mesi tre di reclusione;**
- C) **pena finale, a seguito della riduzione per il rito: anni due e mesi dieci di reclusione;**
- D) confisca delle disponibilità attualmente sottoposte a "bloccaggio" dall'Autorità Svizzera, giacenti su Credit Suisse AG, limitatamente ai rapporti in cui tra i beneficiari economici compare Tr. O., e cioè:

Crédit Suisse AG	()	MC	O. T.	CHF 290'641.00
Crédit Suisse AG	()	O. T.	O. T.	CHF 648'906.00
Crédit Suisse AG	()	PrOIL SA	O. T. MC A V. E. K. A.	CHF 361'772.00
Crédit Suisse AG	()	APO ENERGY HOLDING SA	O. T. MC A K. A.	CHF 76'452.44

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato per il tramite del suo difensore procuratore speciale dell'imputato ex art. 446, comma 3, c.p.p., ha chiesto:

- l'applicazione, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., della pena di **anni due e mesi dieci di reclusione**

8



La pena è stata determinata nel modo seguente:

- riconoscimento delle attenuanti generiche, per il contributo apportato alle indagini, la condotta processuale e la collaborazione, nonché la formale incensuratezza, in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti;
- pena-base: anni **quattro e mesi tre di reclusione**;
- diminuzione per il rito tale da determinare la pena di cui si è richiesta l'applicazione;

Il pubblico ministero ha prestato il consenso.

Il pubblico ministero ha chiesto la confisca delle disponibilità attualmente sottoposte a "bloccaggio" dall'Autorità Svizzera, giacenti su Credit Suisse AG,

Va, anzi tutto, osservato che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo ad ipotesi di reato e l'attribuibilità dello stesso all'imputato (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità.

Le affermazioni di cui sopra si fondano sul contenuto degli atti dell'incartamento processuale ai quali si fa riferimento e dai quali emerge il coinvolgimento di OI nelle condotte criminose.

Gli elementi dai quali scaturiscono gli elementi di prova sono i seguenti:

Atti di PG

- Acquisizioni documentali in data 22.11.2012 presso la sede legale della Saipem spa (Pearl Partners)
- Sequestro a carico di Sr. [redacted] D. [redacted] 12.12.2012
- Nota Guardia di Finanza 24.04.2013 (elementi emersi nel corso delle intercettazioni telefoniche)
- Nota Guardia di Finanza 18.11.2013 (contatti e incontri tra vertici ENI e Saipem e B([redacted] /K[redacted])
- Nota Guardia di Finanza 31.03.2014 (analisi dei progetti sviluppati in territorio algerino dalla Saipem Spa e dalle società dalla stessa controllate/incorporate; pagamenti a Pearl Partners e relativi contratti di agenzia)
- Nota Guardia di Finanza 5.12.2013 concernente l'acquisizione della società FCP e le vicende relative al giacimento MLE

Sit e interrogatori

- Sit M[redacted] M[redacted] 29.11.2012
- Sit A [redacted] B[redacted] 5.12.2012
- Sit M[redacted] M[redacted] 5.12.2012
- Verbale presentazione spontanea T[redacted] O[redacted] 12.12.2012
- interrogatorio T[redacted] O[redacted] 28.12.2012
- produzione documentale T[redacted] O[redacted] 11.01.2013
- verbale presentazione spontanea P[redacted] V[redacted] 27.03.2013
- interrogatorio T[redacted] O[redacted] 8.4.2013



- verbale presentazione spontanea P₁ V₁ 17.05.2013
- Sit G₁ E₁ B₁ 23.08.2013
- Sit A₁ R₁ 2.09.2013
- Sit A₁ P₁ 13.08.2013
- Sit P₁ G₁ 29.10.2013
- Sit S₁ C₁ 28.03.2014 e 7.4.2014
- Interrogatorio T₁ O₁ 23.07.2014
- Interrogatorio T₁ O₁ in data 6.10.2014
- Interrogatorio C₁ D₁ 27.10.2014
- Sit J₁ L₁ C₁ 22.12.2014
- Interrogatorio T₁ O₁ 23.12.2014
- Udienze 1.12.2014 e 2.12.2014 dell'incidente probatorio (interrogatori O₁ e V₁)

Rogatorie

- Documentazione trasmessa dalle Autorità francesi (perquisizione della casa di [redacted], in data 7.2.2013 – perquisizione Y₁ A₁ in data 14.1.2014)
- Documentazione trasmessa dal Giudice Istruttore di Algeri in data 2.1.2013 (audizioni e rapporti polizia giudiziaria) e 22.11.2013 (reperti sequestrati a carico di C₁ K₁ e Audit effettuati da Sonatrach)
- Documentazione trasmessa dalle Autorità del Libano (rapporto SIC – Special Investigation Commission 10.10.2013)
- Documentazione trasmessa dal Ministero Pubblico della Confederazione elvetica in data 27.3.2013 (documenti acquisiti presso Multifiduciaire Leman e audizione G₁ 15.4.2013, 4.7.2013 e 5.2.2014 (conti B₁); 1.10.2013 e 2.10.2013 (doccs. U₁); 30.1.2014 (conti R₁ H₁))
- Documentazione bancaria trasmessa dalle autorità di Hong Kong (faldoni 97-100) con note HK Department of Justice 29.1.2014 e 26.8.2014; HK Police 17.3.2014
- Documentazione bancaria trasmessa dalle autorità di Singapore (faldoni 101-106) con note Attorney General Chambers in data 15.1.2014 e 8.4.2014
- Documentazione bancaria trasmessa dalle autorità del Regno Unito (SFO 9.8.2013 e SFO 15.10.2013)
- Documentazione acquisita presso la Banca Edmond de Rothschild e trasmessa dalle autorità del Granducato del Lussemburgo in data 4.11.2014 e 13.1.2015

Si deve infine, rilevare che in tema di patteggiamento l'assoluzione ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non può prevalere sull'accordo delle parti, giacché l'art. 444 cod. proc. pen. rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'art. 129, cod. proc. pen., tra le quali non è annoverata quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 1390 del 12/12/2014*)

Deve poi riconoscersi, passando all'esame degli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina dell'istituto, che sussistono le seguenti condizioni:

- le parti hanno liberamente espresso il consenso richiesto;
- la procura speciale è valida;
- risultano effettivamente integrate le circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. in considerazione del fatto:

8



- * che l'imputato ha collaborato, seppur non in maniera completa ed immediata;
- il giudizio di equivalenza con le circostanze aggravanti contestate è giustificato dai rilievi sopra esposti;
 - la misura della pena di cui si chiede l'applicazione, ricompresa nei limiti inderogabili di legge, è congrua ed è stata ridotta fino ad un terzo.

Deve procedersi alla confisca delle somme indicate ai sensi dell'art. 322 ter c.p. quale importo conseguito da O: a seguito del reato come contestato comunque non superiore al profitto del reato che deve essere considerato quantomeno superiore a 197 milioni di euro, (prezzo del reato) a fronte di un margine complessivo netto dichiarato dalla Saipem spa in relazione a quei reati pari ad euro 1.003.155.000.

P. Q. M.

visti gli articoli 444 e seguenti c.p.p.
su richiesta delle parti

ap p l i c a

all'imputato O: T: la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione;

visto l'articolo 322 ter c.p.

o r d i n a

la confisca della somma di denaro,

Crédit Suisse AG		M A	O: T:	CHF 296'000
Crédit Suisse AG		O: T:	O: T:	CHF 648'906.00
Crédit Suisse AG		PrOIL SA	O: T: M: A: V: K:	CHF 376'000
Crédit Suisse AG		APO ENERGY HOLDING SA	O: T: M: A: K:	CHF 77'000

c o n d a n n a

8



l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Della presente sentenza è stata data lettura alla presenza delle parti e del difensore dell'imputato. La lettura alle persone presenti equivale a notificazione.
Si depositi in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

M a n d a

alla cancelleria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Milano il 2 ottobre 2015

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dr.ssa Alessandra Clemente

IL CANCELLIERE
Marco GIORGI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI in udienza

Milano il 2 OTT. 2015

CANCELLIERE
Marco GIORGI

16.10.15

Deposito di ricorso per Cassazione
da T. O. 3 (RG HP 1072/15) p

28.10.15

Persezione da Tribunale di Verbenaie
Ricorso per Cassazione in favore di
A. T. depositato da Av. -
il 16.10.15 (RG HP 1155/15) p

In data 14.10.2016, la Corte di Cassazione, sezione Sesta Penale,
annulla le sentenze impugnate limitatamente alle statuizioni sulle
condizionali delle somme di denaro e rinvia, per nuova deliberazione sul punto,
al Tribunale di Milano. Rifietta nel resto il ricorso.

SENTENZA DIVENUTA

IRREVOCABILE IL 14.10.16

Milano, **22 AGO. 2017**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONIO TUKIORA

22 AGO. 2017 - Copia a Quirinale
e Uff. Rec. Giudiz.